



hny

quello approvato con il decreto 4 gennaio 1925, n. 63, è rappresentato dal testo dell'art. 28 che prescrive, al comma ultimo, quanto segue:

"I beni immobili saranno valutati, di regola, in base al valore di mercato al momento della valutazione. Se si tratti di immobili divenuti proprietà dell'impresa nell'ultimo triennio, essi saranno valutati in base al valore di acquisto o di costruzione. Il Ministero dell'industria e del commercio può, in casi speciali, adottare criteri di valutazione diversi, e se sorge controversia sulla valutazione, potrà fare eseguire, a spese dell'impresa, apposita stima. Comunque, gli immobili non possono essere imputati a copertura delle riserve per un valore superiore a quello di bilancio."

Sostanzialmente, il riportato disposto ha abrogato il primo comma dell'art. 20 dello Statuto I.N.A. che stabiliva:

"Gli immobili sono quotati in bilancio per il minore dei due prezzi di acquisto e di mercato, quest'ultimo determinato in base a stima da farsi alla fine di ogni triennio."